

Il Presidente della Repubblica, con la Corte costituzionale ed il
Magistratura, è uno degli organiconstituzionali di garanzia cont
italiana che viene eletto dal parlamento in seduta comune
"

Il **sistema di elezione** del Presidente della Repubblica è disciplinato
più possibile l'imparzialità: ai sensi dell'**art. 83 Cost.** è eletto dal
dal parlamento in seduta comune e da tre delegati per ogni regione (un
delegato) designati dal consiglio regionale.

L'**art. 84 Cost.** dispone i **requisiti per essere eletti** : cittadino italiano,
godimento dei diritti civili e politici . L'elezione si ha con **scrutinio**
2/3 nei primi tres scrutini e a **maggioranza assoluta (metà più un terzo)**
maggioranza così estesa, richiesta per l'elezione, è evidentemente
Presidente deve essere espressione non di una maggioranza, ma di una
garanzia della imparzialità, mentre la durata più lunga rispetto ad altri
che così l'eventuale rielezione non avviene grazie alla stessa procedura,
quale il Presidente sarà più facilmente obiettivo.

**Trenta giorni prima che scada il termine di durata, il Presidente
convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali.**
Capo dello Stato. Se le camere sono sciolte o manca meno di un anno,
elezione ha luogo entro 15 gg. dalla riunione delle nuove e vecchie camere.
poteri del presidente in carica.

La **durata della carica ex art. 85 Cost.** è di sette anni decorrenza dal giorno
eletto il PdR prima di essere immesso nell'esercizio delle sue funzioni.
fedeltà in Parlamento (ma senza i delegati regionali). Egli riceve il giuramento
della propria attività e per gli uffici presidenziali.

Alle dipendenze esclusive del Presidente è posta una struttura di
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

La cessazione dalla carica presidenziale avviene per: